



Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 60 del 23 maggio 1985

Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915

TITOLO I PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 1 (Generalità)

La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 6, lettere a) e b) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, adotta piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, finalizzati a:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie per evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora evitando ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) limitare la produzione di rifiuti.

Art. 2 (Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento)

È istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, in ottemperanza dell'art. 6, lettera e), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

La Regione, sentiti i Comuni, ne cura l'organizzazione anche in riferimento all'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla redazione dei piani regionali di cui al precedente art. 1.

Il catasto è articolato territorialmente su base provinciale ed è soggetto ad aggiornamenti periodici.



Gestione-Rifiuti.it

Art. 3

(Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento)

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta elabora e propone al Consiglio regionale il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento per i rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi nonché le aree destinate alla demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili.

La proposta, redatta sulla base di appropriate indagini, e sentiti i Comuni e le U.L.S.S., deve prevedere distintamente per ogni categoria di rifiuti:

- 1) I tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire;
- 2) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di smaltimento nonché criteri per la organizzazione o riorganizzazione dei servizi pubblici, privilegiando eventuali forme consortili.
- 3) la identificazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti, ivi comprese le piattaforme e gli impianti specializzati per i trattamenti dei rifiuti tossici e nocivi;
- 4) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità di rifiuti nonché alle caratteristiche del territorio;
- 5) l'individuazione degli obiettivi prioritari e degli investimenti necessari al loro raggiungimento.

Art. 4

(Procedure per l'attuazione del piano)

I Comuni interessati dalle previsioni e dalle destinazioni di zona contenute nel Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Regione, devono apportare le eventuali varianti ai piani urbanistici.

Le varianti devono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di notificazione ai comuni del provvedimento regionale: in caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta Regionale provvede, nei successivi sessanta giorni, ad indicare i siti idonei in base alle localizzazioni contenute nel piano di cui all'art. 3 della presente legge.

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

Art. 5

(Formazione del catasto dei rifiuti ed elaborazione del Piano regionale di smaltimento)

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere a) ed e) del medesimo articolo e ad assumere i conseguenti impegni di spesa, promuovere e incentivare la costituzione di consorzi tra Comuni.

Nell'ambito di tali funzioni la Giunta Regionale pro essere autorizzata, m via eccezionale, previo parere della Competente Commissione Consiliare, ad affidare ad Enti, Società, Istituti di ricerca e a professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati anche finalizzati alle attività di pianificazione.

Art. 6

(Comitato di esperti)

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione, nomina un comitato di esperti formato da:

- a) un medico Igienista;
- b) un geologo;
- c) un chimico;
- e) un esperto designato unitariamente dalle associazioni naturalistiche ed ecologiche.



Gestione-Rifiuti.it

Il comitato, Istituito in attuazione della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82, ha sede presso gli Uffici del Settore Sanità e fornisce indicazioni alla Giunta in merito a:

- a) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento, in attesa della adozione del piano di cui all'art. 1 della presente legge;
- b) autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 10 del D.P.R. 915/1982;
- c) emanazione di norme integrative per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELEGA DI FUNZIONI ALLE PROVINCE

Art. 7

(Competenze della Regione e delega alle Province)

Le funzioni amministrative di cui agli artt. 6 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, riguardanti le autorizzazioni ad effettuare attività di smaltimento nonché l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali sono di competenza della Regione, che si avvale delle Province per l'espletamento delle relative istruttorie.

Art. 8

(Domanda di autorizzazione)

Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi per le quali, a norma del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è prescritta l'autorizzazione, debbono essere presentate alla Regione Abruzzo, Settore Sanità, ed alle Province competenti per territorio.

In allegato alle domande inviate alle Province i soggetti interessati debbono far pervenire idonea documentazione tecnica e comunque una relazione indicante:

- a) la localizzazione delle aree e degli impianti ove si svolge l'attività di smaltimento;
- b) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
- c) le caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;
- d) le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare rischi e danni alla collettività e all'ambiente;
- e) le misure per il ripristino e riqualificazione delle aree dopo la chiusura dell'impianto, con particolare riferimento alle aree destinate a discarica;
- f) il soggetto responsabile della gestione dell'impianto e del servizio qualora le domande vengano presentate da privati;
- g) concessione comunale prevista dall'art. 15 del D.P.R. 915/82.

Nei casi di cui all'art. 6 lettera c) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono essere allegati i progetti e gli elaborati tecnici relativi agli impianti di smaltimento soggetti ad approvazione.

In particolare, nel caso di richiesta di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, devono essere rispettati i criteri generali indicati in merito dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati solo previo parere del Comitato di cui all'articolo 6.



Gestione-Rifiuti.it

Art. 9

(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

Le Province competenti, ricevute le domande di autorizzazione alle attività di smaltimento e di approvazione dei progetti di cui al precedente art. 7, effettuano su di esse una istruttoria diretta a verificare la rispondenza delle medesime con i requisiti ed i criteri stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 nonché alle disposizioni contenute nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

Le Province devono corredare l'istruttoria con il parere dei servizi prevenzione e igiene ambientale delle UU.LL.SS.SS. competenti per territorio ed utilizzando, dove occorra, i presidi multizonali per gli opportuni accertamenti analitici.

Ultimata l'istruttoria le Province trasmettono la documentazione e gli atti relativi al Settore Sanità che acquisisce il parere del Comitato di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 10

(Contenuto dell'autorizzazione)

Il provvedimento che concede l'autorizzazione deve indicare:

- a) la descrizione delle modalità di svolgimento delle singole attività di smaltimento autorizzate;
- b) la localizzazione dell'impianto ed in genere dell'area ove si svolge l'attività di smaltimento; c) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;
- d) i requisiti tecnici delle attrezzature di cui è previsto l'impiego;
- e) le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare rischi e danni alla collettività ed all'ambiente;
- f) le misure per il ripristino e la riqualificazione dell'area dopo la chiusura dell'impianto;
- g) il termine di validità all'autorizzazione.

Nei casi previsti dal IV comma del precedente art. 8 la Regione può procedere alla approvazione dei progetti degli impianti contestualmente al rilascio delle autorizzazioni.

Per le autorizzazioni relative alle varie attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi si applicano i criteri e le indicazioni fissati in merito dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

Le autorizzazioni di cui alla presente legge nonché le approvazioni dei regolamenti di disciplina dei servizi dei rifiuti urbani previsti dal D.P. R.915 del 10.9.1982 sono rilasciate con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 11

(Controlli)

Il controllo sulle attività di smaltimento è di competenza delle Province che lo effettuano secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 915/82.

I controlli, da effettuarsi con scadenza periodica almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e successive modifiche, nonché il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche e degli impianti.

Il primo controllo, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività di smaltimento, deve verificare la rispondenza degli impianti e delle attrezzature alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Sono altresì sottoposte a controllo le discariche e gli impianti non più funzionanti, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.

I risultati dei controlli periodici vengono comunicati al Settore regionale alla Sanità ed al Comune interessato.



Gestione-Rifiuti.it

Art. 12

(Interventi di emergenza)

Al fine di assicurare l'esecuzione immediata di Interventi urgenti ed indifferibili di risanamento e bonifica, motivati da eccezionali necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, in relazione ai casi previsti dagli artt. 9 e 12 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, la Giunta regionale, sentita la competente commissione, è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie, ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.

Qualora la necessità di intervento di cui al comma precedente siano causate da eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta abbia contestualmente le procedure giudiziarie atte ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti penalmente e civilmente responsabili.

Art. 13

(Direttive generali e norme transitorie)

In attesa dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 1 della presente legge tutte le autorizzazioni già rilasciate o da rilasciare hanno carattere provvisorio.

Dopo l'approvazione del piano le autorizzazioni devono comunque uniformarsi entro un anno alle previsioni in esse contenute.

Nell'adottare i provvedimenti autorizzativi, debbono essere soppresse le discariche non controllate e limitare i centri di riattamento dei rifiuti al fine di incentivare l'adozione di migliori tecnologie.

Art. 14

(Norma finanziaria)

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa complessiva di L. 2.125.679.578, di cui L. 1.500.000.000 per la realizzazione del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, Lire 525.679.578 per gli adempimenti di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62` L. 1.000.000.000 per le Unzioni delegate alle Province a termini del precedente art. 7. Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1985:

Cap. 2899 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi di sviluppo

- in diminuzione L. 2.125.679.578

Cap. 2678 (di nuova istituzione nel Sett. 26 Tit. II, Sez. VIII, Ctg. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato "Spese per la realizzazione del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

-in aumento L. 1.500.000.000

Cap.2679 (di nuova istituzione nel Sett. 26, Tit. II, Sez. VIII, Ctg. III dest. progr. 2' nat. giur. 1) denominato Contributi a Comuni singoli od associati per l'esproprio di aree da destinare a discariche dei rifiuti di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1982 n.62"

- in aumento L. 525.679.578

Cap. 2623 (di nuova istituzione nel Sett. 26, Tit. I, Sez. VIII, Ctg. V, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato "spese per la delega di funzioni amministrative alle Province art. 7

-In aumento L. 100.000.000

La partita n. 2 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio per l'esercizio 1985 è soppressa.

Alle spese relative al funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 6 si provvede con i fondi stanziati dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni, iscritti per l'anno corrente al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

Per le funzioni amministrative delegate a termini del precedente articolo 7, le Province sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 34 e 73 della legge regionale di contabilità 29



Gestione-Rifiuti.it

dicembre 1977 n. 81.

Per gli esercizi successivi al 1985, saranno istituiti appositi stanziamenti di spesa, in corrispondenza degli interventi previsti dalla presente legge, in relazione a specifiche assegnazioni da leggi della Repubblica.

Art. 15 **(Urgenza)**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 maggio 1985.

SPADACCINI

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

